



REGOLAMENTO
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA
E DI ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE
AUTOSCUOLE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16/61314 del 30 maggio 2012;
in vigore dal 4 luglio 2012.

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 25 luglio 2022;
in vigore dal 12 agosto 2022.

INDICE

| | |
|--|--------|
| Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione | pag. 1 |
| Art. 2 - Commissione d'esame | “ 1 |
| Art. 3 - Requisiti per l'ammissione all'esame | “ 2 |
| Art. 4 - Sessioni d'esame | “ 3 |
| Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione all'esame | “ 3 |
| Art. 6 - Istruttoria della domanda di ammissione all'esame | “ 3 |
| Art. 7 - Prove d'esame | “ 4 |
| Art. 8 - Adempimenti successivi alle prove d'esame | “ 5 |
| Art. 9 - Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida militare a istruttore di guida civile | “ 6 |
| Art. 10 - Trasparenza amministrativa e accesso agli atti | “ 6 |
| Art. 11 - Norme finali | “ 6 |

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 112/98, le modalità per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria ("insegnante") e di istruttore di guida ("istruttore") di autoscuola di cui all'art. 123, comma 7, del D.Lgs. 285/92 ("esame"), normati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26.01.2011 n. 17 ("D.M. 17/2011").

Art. 2

Commissione d'esame

1. L'esame è svolto da una Commissione composta da:
 - a) il Dirigente del Servizio Trasporti ("Dirigente"), o un suo delegato, con funzioni di Presidente ("Presidente");
 - b) un rappresentante dell'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esperto nelle materie d'esame;
 - c) un dipendente della Provincia, esperto nelle materie d'esame.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione ("Segretario") sono svolte da un dipendente del Servizio Trasporti designato dal Dirigente. Il Segretario cura ogni adempimento amministrativo e operativo relativo all'esame e redige i verbali delle sedute della Commissione.
3. Per ciascuno dei componenti effettivi della Commissione, escluso il Presidente, e per il Segretario è nominato un supplente che partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza o impedimento del titolare per l'intera durata della seduta.
4. I componenti della Commissione, effettivi e supplenti, sono nominati con provvedimento del Dirigente del competente Settore della Provincia e restano in carica sino alla loro sostituzione totale/parziale da parte degli organismi designanti.
5. Il Dirigente del competente Settore della Provincia può nominare per le sole prove di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), del D.M. 17/2011 uno o più componenti aggiuntivi alla Commissione titolari di patente di guida idonea per svolgere il ruolo di allievo - conducente.
6. Non possono fare parte della Commissione coloro che svolgono attività di docenza nei corsi di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011 organizzati nella Regione Veneto.
7. I rappresentanti dell'UMC nella Commissione sono designati dal Direttore dell'UMC di Treviso che può a discrezione individuare più rappresentanti supplenti in ragione delle esigenze di servizio.
8. La Commissione si riunisce in seduta su convocazione del Presidente a mezzo posta elettronica. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di almeno due componenti effettivi o supplenti.
9. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare a una seduta della Commissione deve darne immediata comunicazione al Segretario e al proprio supplente per la sostituzione.
10. Ai componenti della Commissione spetta la corresponsione di un gettone di presenza, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, il cui importo è determinato con provvedimento della Giunta Provinciale.
11. Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione si redige per ogni seduta un processo verbale sottoscritto dai componenti della Commissione presenti.

12. I componenti della Commissione prendono visione dei nominativi dei candidati ammessi all'esame ai sensi dell'art. 51 cpc. In caso di incompatibilità il componente della Commissione ne fornisce immediata comunicazione al Segretario.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione all'esame

Sono ammessi all'esame i cittadini italiani o equiparati che, alla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame ("domanda"), sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) per l'abilitazione di insegnante:

1. età non inferiore a 18 anni;
2. diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
3. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 285/92;
4. patente di guida, non sospesa o revocata, della categoria B normale o speciale;
5. attestato di frequenza a corso di formazione iniziale per insegnante organizzato, ai sensi degli artt. 2 e 13 del D.M. 17/2011, da autoscuole o centri di istruzione automobilistica di cui all'art. 123, comma 10-bis, lettera a), del D.Lgs. 285/92 o da altri soggetti autorizzati o accreditati in alternativa, per i residenti nel territorio della Regione Veneto, svolto anche al di fuori della stessa Regione Veneto, mentre per i residenti fuori dal territorio della Regione Veneto svolto esclusivamente nella Regione Veneto;

B) per l'abilitazione di istruttore:

1. età non inferiore a 21 anni;
2. diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (attestato di qualifica professionale rilasciato da Regione o Istituto Professionale Statale);
3. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 285/92;
4. patente di guida, non sospesa o revocata:
 - a) almeno delle categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che intendono svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
ovvero
 - b) almeno delle categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che intendono svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
ovvero
 - c) almeno delle categorie B speciale, C speciale e D speciale ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123, comma 5, del D.Lgs. 285/92;
5. attestato di frequenza a corso di formazione iniziale per istruttore organizzato, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.M. 17/2011, da autoscuole o centri di istruzione automobilistica di cui all'art. 123, comma 10-bis, lettera a), del D.Lgs. 285/92 o da altri soggetti accreditati in alternativa, per i residenti nel territorio della Regione Veneto, svolto anche al di fuori della stessa Regione Veneto, mentre per i residenti fuori dal territorio della Regione Veneto svolto esclusivamente nella Regione Veneto.

Art. 4
Sessioni d'esame

1. Delle singole sessioni d'esame viene data notizia con apposito avviso pubblico, approvato con provvedimento del Dirigente e pubblicato sul sito web della Provincia ("sito web").

Art. 5
Modalità di presentazione della domanda di ammissione all'esame

1. La domanda, redatta e sottoscritta nelle forme di legge unicamente sul modello predisposto dalla Provincia sul quale va assolto l'obbligo dell'imposta di bollo, deve pervenire alla Provincia entro il termine perentorio indicato nell'avviso pubblico.
2. La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano direttamente alla Provincia. Nel primo caso la data di ricevimento della domanda è attestata dal timbro a data dell'ufficio postale di spedizione, nel secondo caso dal timbro di ricevuta apposto dall'Ufficio Protocollo. E' esclusa ogni altra modalità di presentazione della domanda.
3. La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, da disguidi postali o comunque imputabili a terzi o da caso fortuito o di forza maggiore.
4. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) attestazione del versamento dei diritti di segreteria deliberati con provvedimento della Giunta Provinciale. L'importo e le modalità di pagamento sono indicate nell'avviso pubblico. Ciascun versamento è valido per una singola sessione d'esame e in nessun caso viene rimborsato;
 - b) copia autentica dell'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'art. 2, comma 3 e/o art. 7, comma 3, del D.M. 17/2011, solo nel caso in cui il candidato abbia svolto il corso di formazione in altra provincia della Regione Veneto;
 - c) fotocopia fronte-retro della patente di guida in corso di validità.
5. Il cittadino extracomunitario deve produrre copia del titolo attestante la regolarità del soggiorno ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché copia autentica del titolo di studio posseduto con allegata traduzione legalizzata in originale e dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese di conseguimento del medesimo, attestante che l'interessato ha effettuato un percorso di studi corrispondente al diploma di istruzione richiesto per l'esame oggetto della domanda.

Art. 6
Istruttoria della domanda di ammissione all'esame

1. Il candidato che ha presentato domanda si intende convocato alla prima prova d'esame nella data e sede indicati nell'avviso pubblico, qualora non abbia ricevuto motivata comunicazione scritta di non ammissione all'esame con lettera raccomandata A/R all'indirizzo postale indicato nella domanda o, in mancanza di questo, all'indirizzo della residenza dichiarata.
2. Sono causa di esclusione dall'esame:
 - a) la presentazione fuori termine della domanda;
 - b) l'accertata insussistenza dei requisiti previsti dal D.M. 17/2011;
 - c) il mancato versamento dei diritti di segreteria;
 - d) irregolarità non sanabili o non sanate nella compilazione della domanda o nella produzione della documentazione richiesta.

3. In caso di documentazione incompleta il Segretario può disporre l'integrazione, solo qualora il candidato abbia indicato nella domanda un indirizzo telefax o di posta elettronica, mediante apposita richiesta con la quale viene assegnato un termine di presentazione degli atti mancanti pena l'esclusione dalla sessione d'esame.
4. Il Segretario procede d'ufficio alla regolarizzazione delle imperfezioni formali rilevate nella domanda o all'integrazione di elementi non dichiarati qualora inequivocabilmente desumibili dalla domanda o dalla documentazione allegata.
5. Gli elenchi dei candidati ammessi alla sessione d'esame sono pubblicati, con effetto di notifica, esclusivamente sul sito web, sul quale sono anche riportati eventuali cambi di orario o di sede resisi necessari per cause di forza maggiore.

Art. 7

Prove d'esame

1. Per l'abilitazione di insegnante l'esame è svolto con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 17/2011.
2. Per l'abilitazione di istruttore l'esame è svolto con le modalità di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del D.M. 17/2011.
3. Gli insegnanti o istruttori già abilitati sostengono l'esame per l'estensione dell'abilitazione con le modalità e requisiti di cui all'art. 10 del D.M. 17/2011. Alla domanda deve essere allegata copia autentica dell'attestato di abilitazione posseduto.
4. Prima dell'inizio di ogni singola prova d'esame ("prova") i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità a pena di esclusione dalla sessione d'esame.
5. L'assenza del candidato al momento in cui è dichiarata aperta ogni singola prova è considerata rinuncia a sostenere l'esame a prescindere dal motivo della mancata presenza.
6. L'elenco dei candidati ammessi alla singola prova successiva, con indicazione della data e della sede della medesima, è pubblicato esclusivamente sul sito web, fatta salva la disponibilità dei competenti Uffici della Provincia a fornire indicazioni telefoniche ai candidati che le richiedano.

PROVE SCRITTE

Per le prove di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), e art. 8, comma 2, lettera a), del D.M. 17/2011, le schede sono preventivamente predisposte dal Segretario con l'ausilio del software messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

Le due schede, in busta chiusa, sono distribuite ai candidati in modo casuale.

Non sono ammesse correzioni da parte del candidato alle risposte date; è considerato errore anche la mancata risposta al singolo quesito.

Il contenuto della prova di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), del D.M. 17/2011 è preventivamente determinato dalla Commissione che a tal fine predispone tre tracce con tre temi ciascuna, chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dal Presidente. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. All'inizio della prova un candidato procede alla scelta della busta con i temi da svolgere. Durante lo svolgimento della prova non è ammessa la presenza di pubblico. Ai candidati, pena l'immediata esclusione dalla sessione d'esame, non è consentito durante la prova:

- a) comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri salvo i componenti della Commissione, i quali non possono fornire spiegazioni utili per la redazione degli elaborati;
- b) portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di alcun genere;

- c) utilizzare carta non recante il timbro della Provincia e la firma di un membro della Commissione;
- d) copiare o far copiare i propri elaborati;
- e) allontanarsi dall'aula;
- f) utilizzare o tenere attivi telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiature di telecomunicazione.

Al termine delle singole prove scritte sono attuati gli adempimenti di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 5, del D.P.R. 487/94 e la Commissione procede alla correzione degli elaborati.

PROVE ORALI

Le prove orali di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) e art. 8, comma 2, lettera b), del D.M. 17/2011 si svolgono in luogo aperto al pubblico. Terminata la prova di ciascun candidato, il Presidente dispone l'allontanamento del pubblico per il tempo necessario per l'assegnazione del punteggio da parte della Commissione.

PROVA DI SIMULAZIONE DI LEZIONE DI TEORIA

La prova di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del D.M. 17/2011 si svolge in luogo aperto al pubblico. La Commissione può avvalersi del materiale per lezioni teoriche, anche su supporti multimediali, previsto dal Regolamento per la disciplina dell'attività di autoscuola vigente, per agevolare la prova del candidato al termine della quale il Presidente dispone l'allontanamento del pubblico per il tempo necessario per l'assegnazione del punteggio da parte della Commissione.

PROVE PRATICHE

Le prove pratiche di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), del D.M. 17/2011, sono sostenute unicamente su veicoli forniti a cura e spese del candidato, aventi le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), d) o e), del D.M. 17/2011, muniti di doppi comandi, ad eccezione del motociclo, e dotati di copertura assicurativa a tutela dei componenti della Commissione e del candidato, da accertarsi da parte del Segretario.

I candidati sostengono davanti la Commissione le prove orali, di simulazione e pratiche di cui ai precedenti capoverso in ordine strettamente alfabetico.

Art. 8

Adempimenti successivi alle prove d'esame

1. Ultimate tutte le prove, la Commissione redige l'elenco dei candidati dichiarati idonei che, unitamente ai verbali delle operazioni d'esame, viene trasmesso al competente Ufficio della Provincia per il rilascio degli attestati che comprovano la conseguita abilitazione. L'elenco dei candidati dichiarati idonei è pubblicato, con effetto di notifica, esclusivamente sul sito web.
2. L'attestato è emesso in duplice originale di cui il primo è consegnato al candidato e il secondo è conservato agli atti.
3. L'attestato può essere rilasciato come duplicato in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, previa apposita istanza in bollo con allegata la denuncia ai competenti organi di polizia ovvero l'originale deteriorato.
4. In qualsiasi momento l'accertamento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda comporta la revoca dell'abilitazione ottenuta sulla base della dichiarazione non veritiera e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di competenza.

Art. 9

Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida militare a istruttore di guida civile

1. Ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 285/92, il titolare di abilitazione a istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione a istruttore di guida civile senza esame purché ne faccia richiesta alla Provincia entro un anno dalla data di congedo o di cessazione dal servizio.
2. Il richiedente, che non deve dichiarare il titolo di studio posseduto, deve essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), punto 1) o 2), del D.M. 17/2011.
3. Qualora il richiedente non abbia ancora compiuto ventuno anni di età, si può ugualmente procedere alla conversione del titolo ma le funzioni di istruttore possono essere esercitate solo dalla data di compimento del ventunesimo anno di età.
4. Gli istruttori in possesso di titolo abilitativo civile ai sensi del presente articolo sono soggetti agli obblighi di formazione periodica di cui all'art. 9 del D.M. 17/2011 a decorrere dalla data di conseguimento della conversione.

Art. 10

Trasparenza amministrativa e accesso agli atti

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento con le modalità di legge.
2. L'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 11

Norme finali

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.